

**Inserimento nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.** Gli Avvocati che siano disponibili ad essere inseriti nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'Ufficio devono presentare domanda al proprio Ordine forense di appartenenza.

Coloro che sono iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 6/2015 (cioè il 20 febbraio 2015) negli Elenchi tenuti presso l'Ordine circondariale, come prevede lo stesso decreto, sono iscritti di diritto all'Elenco unico. Alla scadenza del termine di un anno, se intendono rimanere iscritti, devono presentare documentazione attinente alla permanenza dei requisiti.

**Requisiti alternativi di inserimento nell'Elenco.** Per essere iscritti nell'Elenco, gli avvocati devono avere i seguenti requisiti, che ricorrono in maniera alternativa:

- Aver seguito un corso biennale (almeno 90 ore) in materia penale e aver sostenuto l'esame finale entro due anni. Il corso è aperto anche ai praticanti avvocati. Il corso può essere organizzato, a livello distrettuale, circondariale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall'Unione delle Camere penali italiane;
- Devono essere iscritti in Albo almeno da 5 anni continuativi e esperienza in materia penale (con documentazione specifica comprovante l'esperienza in materia penale avrà ad oggetto la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell'anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio);
- Devono aver conseguito il Titolo specialistico in materia penale ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

In ogni caso, devono essere in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo

**Permanenza di inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'Ufficio.**

Sempre al fine di garantire la competenza specifica, coloro che sono inseriti nell'Elenco hanno l'onere di rappresentare ogni anno la permanenza dei requisiti.

In particolare:

- di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012.

**Procedura per l'inserimento nell'Elenco unico nazionale dei Difensori d'Ufficio.**

L'Avvocato che volesse essere inserito nell'Elenco o confermare la sua disponibilità, deve fare domanda al proprio Ordine di appartenenza (nella seconda ipotesi entro il 31 dicembre di ogni anno), producendo la documentazione comprovante i requisiti richiesti.

Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense con parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Nel caso di mancato inserimento nell'Elenco, è possibile fare opposizione presso il CNF entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dalla delibera trimestrale CNF di aggiornamento dell'Elenco.

**Cancellazione dall'elenco nazionale.** La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato. L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso.

Una nuova domanda di inserimento può essere proposta trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

**Doveri del Difensore d'Ufficio.** L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

- ha l'obbligo di prestare patrocinio;
- non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
- non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
- deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
- deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
- ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituto, dell'adempimento dell'incarico;
- deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica;
- deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.